

## Forum Telefisco 2024

Concludiamo la pubblicazione dei quesiti del Forum aperto in occasione di Speciale Telefisco. È possibile consultare le risposte ai quesiti del Forum all'indirizzo internet:

[espertorisponde.ilsole24ore.com](http://espertorisponde.ilsole24ore.com)

### Bonus edilizi

1

#### La mancata detrazione non apre alla cessione

**A seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione del DL 39/2024, nel caso di spese sostenute nel 2023 è possibile cedere le rate residue, dal 2025 in avanti, se si decide di non detrarre in dichiarazione la quota 2023?**

L'articolo 4-bis, comma 7, della legge 67/2024 di conversione del decreto legge 39/2024 ha previsto il divieto dell'esercizio dell'opzione della cessione del credito di cui al comma 2, articolo 121, decreto legge 34/2020 delle «rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121».

Tale norma non consente più di cedere le rate residue nel caso in cui si sia optato per la detrazione delle spese in dichiarazione; situazione diversa in caso di opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura: per i cessionari sarà ancora possibile, in luogo di compensare annualmente il proprio credito, cedere le rate residue non fruite.

Nel caso di specie è, pertanto, irrilevante il fatto che il contribuente porti o meno in detrazione nella propria dichiarazione la prima quota annuale, rimanendo in ogni caso preclusa la possibilità di cedere le rate residue in assenza di precedente opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

*Elisa de Pizzol e Antonio Forte*

### Sanzioni

2

#### Ravvedibile l'omessa indicazione in RU

**Per l'omessa indicazione di un credito di imposta nel quadro RU è stata irrogata una sanzione di 250 euro come da articolo 8, Dlgs 471/97; è corretto applicare la riduzione di un sesto (versando quindi 41,67 euro), e utilizzare il codice tributo 8911?**

Al quesito si risponde in modo affermativo.

Come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 1/2024 (cosiddetto decreto Adempimenti), a decorrere dall'anno d'imposta 2023 la mancata indicazione, nella relativa dichiarazione dei redditi, dei crediti d'imposta non comporta la decadenza dal beneficio, purché i crediti siano spettanti.

Pertanto, trattandosi di una violazione formale, si applica la sanzione di 250 euro prevista dall'articolo 8 decreto legislativo 471/1997, ridotta a un sesto in caso di ravvedimento ex articolo 13, decreto legislativo 472/1997 vigente *ratione temporis*, da versare con il codice tributo 8911.

*Marco Ligrani*